

DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

INTERVENTI AGEVOLABILI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ DEL D.L. 63/2013 (LEGGE DI CONV. 90/2013)

INTERVENTO	SPESE SOSTENUTE	PERCENTUALE DI DETRAZIONE	VALORE MASSIMO DI DETRAZIONE	LIMITE MASSIMO DI SPESA
Riqualificazione energetica "globale" (art. 1, c.344, legge 296/2006)	DAL 01-01-2007 AL 05-06-2013	55%	100.000 euro	181.818,18 euro
	DAL 06-06-2013 AL 31-12-2013*	65%		153.846,15 euro
Interventi riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (art. 1, c.345, legge 296/2006)	DAL 01-01-2007 AL 05-06-2013	55%	60.000 euro	109.090,90 euro
	DAL 06-06-2013 AL 31-12-2013*	65%		92.307,69 euro
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, c. 346, legge 296/2006)	DAL 01-01-2007 AL 05-06-2013	55%	60.000 euro	109.090,90 euro
	DAL 06-06-2013 AL 31-12-2013*	65%		92.307,69 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione (art. 1, c. 347, legge 296/2006)	DAL 01-01-2007 AL 05-06-2013	55%	30.000 euro	54.545,45 euro
	DAL 06-06-2013 AL 31-12-2013*	65%		46.153,84 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, o impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, c. 286, legge 244/2007)	DAL 01-01-2008 AL 05-06-2013	55%	30.000 euro	54.545,45 euro
	DAL 06-06-2013 AL 31-12-2013**	65%		46.153,84 euro
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore (art.4, c.4, D.L. 201/2011, conv. legge 214/2011)	DAL 01-01-2012 AL 05-06-2013	55%	30.000 euro	54.545,45 euro
	DAL 06-06-2013 AL 31-12-2013**	65%		46.153,84 euro

* Se gli interventi sono eseguiti su parti comuni degli edifici, il termine per il sostenimento delle spese è fissato al 30 giugno 2014 (ai sensi dell'art.14, co.2, del D.L. 63/2013).

** Per tali interventi, si resta in attesa di chiarimenti ministeriali volti a confermare l'applicabilità della detrazione del 65%, ammessa in fase di conversione in legge del D.L. 63/2013, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del Decreto, e non dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione 90/2013). In ogni caso, se i lavori sono eseguiti su parti comuni, la detrazione del 65% è ammessa per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014.